

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena;
- Visto l'art. 54 bis) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "*Tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite*" e s.m.i.;
- Vista la Determinazione n. 6 del 28/04/2015 dell'ANAC "*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*" (c.d. *whistleblower*);
- Vista la Legge 30 novembre 2017, n. 179 "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*";
- Visto il Decreto Rettorale n. 302 del 31/08/2018 con il quale si è provveduto all'aggiornamento del "*Piano integrato della Performance, della prevenzione della corruzione, e della Trasparenza 2018-2020*";
- Visto il Decreto Rettorale n. 210 del 01/08/2017 di nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza nella persona della Direttrice Generale;
- Considerato che l'Università per Stranieri di Siena si avvale del sistema di protocollo informatico e gestione documentale "TITULUS" piattaforma CINECA;
- Al fine di dare adeguate indicazioni procedurali per la gestione delle segnalazioni di eventuali condotte illecite e allo scopo di tutelare la riservatezza del segnalante, in attuazione di quanto disposto dal sopra citato art. 54 bis) del D. Lgs. 165/2001;
- Informate le OO.SS. e RSU;
- Vista la delibera di approvazione assunta dal Senato Accademico del 18 settembre 2018;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 settembre 2018 relativa all'approvazione del Regolamento per la tutela del segnalante di condotte illecite dei dipendenti dell'Università per Stranieri di Siena *ex art. 54 bis) del D.Lgs. 165/2001*;

EMANA

il "Regolamento per la tutela del segnalante di condotte illecite dei dipendenti dell'Università per Stranieri di Siena *ex art. 54 bis) del D.Lgs. 165/2001*" nel testo allegato al presente decreto che ne fa parte integrante.

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo dalla pubblicazione nell'Albo *on line* dell'Ateneo.

Siena, 27 settembre 2018

IL RETTORE
(F.to Prot. Pietro Cataldi)

Il compilatore del procedimento: Laura Bambagioni

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull'accessibilità. Il documento originale con firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL SEGNALANTE DI CONDOTTE ILLECITE DEI DIPENDENTI DELL'UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA EX ART. 54 BIS DEL D. LGS. 165/2001.

Art. 1.

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina la procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite commesse dal personale durante lo svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 2

DESTINATARI

2.1 Il presente Regolamento si applica ai soggetti che, a qualsiasi titolo, prestano servizio alle dipendenze dell'Università per Stranieri di Siena e che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte ritenute illecite.

2.2 Per personale dipendente si intende il personale tecnico-amministrativo, i collaboratori ed esperti linguistici, il personale dirigente e il personale docente sia a tempo indeterminato che determinato.

2.3 Al fine di incentivare l'emersione di fenomeni corruttivi, l'Università per Stranieri di Siena assicura la tutela di riservatezza anche a coloro che, pur non essendo dipendenti dell'Ateneo, intrattengano con esso rapporti di collaborazione o di studio.

2.4 La tutela opera quando la segnalazione risulti debitamente sottoscritta dal segnalante.

2.5 Il presente Regolamento si applica inoltre ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Università per Stranieri di Siena.

Art. 3

FATTISPECIE E CONTENUTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

3.1 La segnalazione non può riguardare rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

3.2 Possono costituire, a mero titolo di esempio, oggetto di segnalazione:

- i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Libro II, Titolo II, Capo I, c.p.;
- le fattispecie in cui si riscontri l'abuso da parte del soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;
- le fattispecie, anche non penalmente rilevanti, in cui venga in evidenza un malfunzionamento dei servizi dell'Università a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite;
- i comportamenti suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un grave danno all'ambiente;
- le violazioni del Codice Etico e del Codice di Comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;

3.3 Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Art. 4

MODALITÀ PER EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE

- 4.1 Il soggetto che effettua la segnalazione deve fornire tutti gli elementi utili per consentire, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di procedere con le verifiche e gli accertamenti necessari ad accertare la fondatezza o meno dei fatti segnalati.
- 4.2 La segnalazione deve essere circostanziata e tempestiva.
- 4.3 Il soggetto che intenda segnalare situazioni di condotte ritenute illecite, lo fa in forma scritta, compilando il **modulo (Allegato A)** reso disponibile dall'Amministrazione sul proprio sito istituzionale nella sezione https://www.unistrasi.it/1/633/2363/Prevenzione_della_Corruzione.htm
- 4.4 Resta fermo che la segnalazione può essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo.
- 4.5 La segnalazione è indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e, nel caso sia erroneamente ricevuta da un soggetto diverso, quest'ultimo è tenuto ad inoltrarla tempestivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
- 4.6 Nel caso in cui la segnalazione riguardi la condotta illecita del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, essa è inviata al Rettore dell'Università per Stranieri di Siena.
- 4.7 Il segnalante può inviare la segnalazione esclusivamente a mezzo *e-mail* all'indirizzo segnalazione.illeciti@unistrasi.it casella di posta elettronica specificamente dedicata ed accessibile solo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, oppure consegnarla a mano alla Segreteria Generale dell'Ateneo o inviarla per posta.
- 4.8 In caso di consegna a mano o di spedizione postale, la segnalazione deve essere contenuta in doppia busta chiusa con all'esterno la dicitura "Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Segnalazione riservata".

Art. 5 TUTELA DEL SEGNALANTE

- 5.1 I soggetti destinatari di tutela di cui all'Art. 2 del presente Regolamento i quali, nell'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione, segnalano al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ovvero [all'Autorità Nazionale Anticorruzione \(ANAC\)](#), o denunciano all'Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui sono venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro; non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, *sulle loro condizioni di lavoro, per motivi collegati alla segnalazione.*
- 5.2 Spetta all'Università per Stranieri di Siena o alle imprese di cui all'Art. 2 del presente Regolamento, dimostrare che le misure adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa.
- 5.3 Ai sensi dell'art. 54 bis) c. 7 del D. Lgs. 165/2001, gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Università per Stranieri di Siena, sono nulli.
- 5.4 L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
- 5.5 In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 bis, c. 9, del D.Lgs. 165/2001, la predetta tutela non è accordata nei *casi di accertata responsabilità penale del segnalante, anche con sentenza di primo grado, a titolo di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia, ovvero per accertata responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.*
- 5.6 Non sono meritevoli di tutela, altresì, le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

5.7 Qualunque dipendente che venga a conoscenza, anche accidentalmente, di informazioni inerenti il segnalante, ha l'obbligo di non divulgarle, salvo le comunicazioni di legge.

5.8 L'eventuale violazione dell'obbligo di riservatezza da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza o dei suoi collaboratori o degli altri dipendenti venuti accidentalmente a conoscenza di informazioni inerenti il segnalante, comporta una responsabilità disciplinare, oltre ad una responsabilità penale e civile, ove configurabile.

5.9 La segnalazione che contiene fatti non veri determina responsabilità civile e penale del segnalante oltre che responsabilità disciplinare.

Art. 6

GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

6.1 La segnalazione è acquisita al protocollo in entrata dell'Università per Stranieri di Siena, in apposito repertorio "riservato" avendo cura di separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione e, ove tecnicamente possibile, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima con la possibilità della successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante, nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario.

6.2 La segnalazione è assegnata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; nel caso in cui la stessa riguardi il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, è assegnata al Rettore.

6.3 Le segnalazioni anonime non sono trattate, fatto salvo il dovere dell'Amministrazione di prendere in considerazione anche segnalazioni anonime ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e con dovizia di particolari tali da far emergere fatti e situazioni collegabili a contesti determinati; tali segnalazioni non rientrano comunque nel campo di applicazione dell'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001.

6.4 I dati del segnalante sono accessibili solo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il quale valuta, secondo principi di imparzialità e riservatezza, i fatti oggetto della segnalazione e decide, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione, sentita l'Autorità disciplinare interna competente ovvero, nel caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati.

6.5 Nel caso di trasmissione a soggetti terzi (es. Autorità giudiziaria, ANAC ecc.), dovrà evidenziarsi che trattasi di segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza, ai sensi dell'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001.

6.6 La valutazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione; decorso tale termine, il segnalante può chiedere informazioni in merito alla segnalazione, utilizzando gli stessi mezzi usati per presentarla.

6.7 L'Università per Stranieri di Siena si riserva la facoltà di adottare nuove o ulteriori procedure informatiche che promuovano il ricorso a strumenti di crittografia per la gestione delle segnalazioni compatibili con quanto previsto dalle norme e dalle Linee Guida ANAC in materia.

Art. 7

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

7.1 Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

7.2 Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato; spetta al Responsabile dell'Ufficio preposto all'avvio e alla gestione dei procedimenti disciplinari valutare, su richiesta dell'interessato, se ricorra o meno la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante, ai fini della difesa dell'incolpato.

7.3 Sia in ipotesi di accoglimento dell'istanza che nel caso di diniego, la scelta deve essere adeguatamente motivata.

7.4 È opportuno, in ogni caso, che anche il Responsabile dell'Ufficio preposto all'avvio e alla gestione dei procedimenti disciplinari, sia messo a conoscenza del nome del segnalante solo quando il soggetto interessato chieda che sia resa nota la sua identità ai fini difensivi.

7.5 Resta ferma, in ogni caso, la disciplina che regola i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale così come la distinta disciplina relativa ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, in presenza di specifici presupposti, sono gravati da un vero e proprio dovere di riferire, senza ritardo, condotte penalmente rilevanti tra cui anche fatti di corruzione.

Art. 8 ACCESSO AGLI ATTI

8. La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; la stessa segnalazione, pertanto, non può costituire oggetto di visione né di estrazione di copia da parte dei richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), della Legge n. 241/1990.

Art. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

9.1 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché tutti gli altri soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni, si intendono quali "Autorizzati del trattamento dei dati personali" secondo le disposizioni del Regolamento UE 679/2016; gli stessi, pertanto, sono tenuti alla cura dell'anonimato del segnalante ed alla trattazione della segnalazione:

- in osservanza dei criteri di riservatezza;
- nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, custodendo e controllando i dati oggetto di trattamento in modo da evitare rischi, anche accidentali, di distruzione, perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

9.2 I medesimi obblighi di riservatezza gravano anche sul Responsabile dell'Ufficio preposto all'avvio e alla gestione dei procedimenti disciplinari, nonché su tutti gli altri soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni e nelle connesse ed eventuali azioni disciplinari.

9.3 La violazione di tali doveri è fonte di responsabilità disciplinare, fatte ovviamente salve le ulteriori forme di responsabilità civile e penale previste dall'ordinamento.

Art. 10 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

10.1 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza rende noto, con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, il numero delle segnalazioni ricevute e il loro stato di avanzamento all'interno della Relazione annuale di cui all'articolo 1, comma 14, della Legge n. 190/2012 e s.m.i., le iniziative che sono state assunte

o che intende assumere al fine di promuovere l'adozione di misure correttive di fenomeni corruttivi o di cattiva amministrazione.

10.2 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza relaziona altresì al Rettore e/o al Nucleo di Valutazione nelle sue funzioni di OIV, ogni qualvolta provenga richiesta da tali Organi.

Art. 11 **DISPOSIZIONE FINALE**

11.1 Il presente Regolamento costituisce una misura attuativa prevista dal Piano Integrato della Performance, della prevenzione della corruzione, e della Trasparenza 2018-2020 dell'Università per Stranieri di Siena; la sua osservanza rappresenta un dovere d'ufficio la cui violazione determina responsabilità disciplinare.

11.2 Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.

11.3 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo *on line* di Ateneo; esso è pubblicato sul sito *web* dell'Università per Stranieri di Siena e trasmesso tramite *e-mail* a tutto il personale dipendente in servizio.

al Regolamento per la tutela del segnalante di condotte illecite dei dipendenti dell'Università per Stranieri di Siena ex art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001.

Modulo per la segnalazione di condotta ritenuta illecita

ex art. 54bis) del D.Lgs. 165/2001

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
dell'Università per Stranieri di Siena
tramite:

e- mail alla casella individuale del Responsabile:

- segnalazione.illeciti@unistrasi.it
- spedizione postale in doppia busta chiusa**
- consegna a mano**

Oggetto: segnalazione di una condotta ritenuta illecita - *ex art. 54bis) del D. Lgs. 165/2001.*

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)

nato/a a _____ (Prov. _____)

il _____ residente a _____

_____ (Prov. _____)

_____ Indirizzo _____

Codice Fiscale _____

eventuale recapito telefonico _____ eventuale e-

mail _____

in servizio o in rapporto di collaborazione presso l'Università per Stranieri di Siena
struttura/ufficio/ditta _____

in _____ qualità _____ di _____

(specificare la qualifica del rapporto con l'Università per Stranieri di Siena)

Segnala

la seguente condotta ritenuta illecita di cui il/la sottoscritto/a è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

A tal fine informa che la presente segnalazione è stata/ non è stata già effettuata presso altri soggetti (sbarrare la dicitura non idonea).

(se sì, specificare il soggetto e la data della segnalazione):

(se sì, specificare l'esito della segnalazione):

(se no, specificare i motivi per cui la segnalazione non è stata rivolta ad altri soggetti):

A tal fine dichiara:

Data di avvenimento del fatto: _____

Luogo di avvenimento del fatto: _____

Soggetto/i che ha/hanno commesso il fatto (indicare nome, cognome e qualifica) _____

Eventuali altri soggetti non dipendenti dell'Amministrazione coinvolti:

Eventuali imprese coinvolte:

Modalità con cui si è venuto a conoscenza del fatto:

Eventuali soggetti che possono riferire sul fatto (indicare nome, cognome e qualifica):

Descrizione del fatto (inserire una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione):

Il/la sottoscritto/a ritiene che il fatto commesso sia (barrare la/le caselle ritenute idonee):

- posto in essere in violazione di obblighi/disposizioni di servizio;
 altro (specificare)

Allega/non allega documentazione probatoria a sostegno della segnalazione (indicare i documenti allegati):

1. _____
2. _____
3. _____

Il/la sottoscritto/a **allega** alla presente segnalazione la **fotocopia firmata di un valido documento di identità.**

Luogo _____

Data _____

Firma autografa _____ (obbligatoria).